

ATTI PUBBLICATI

Atti Dirigenziali

Repertorio Generale: **3208 del 08/05/2018**

Protocollo: **111628/2018**

Titolario/Anno/Fascicolo: **7.4/2018/44**

In Pubblicazione: dal **9/5/2018** al **24/5/2018**

Struttura Organizzativa: SETTORE PARCO AGRICOLO SUD MILANO

Dirigente: DE VITA EMILIO

OGGETTO: **AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA CON PROCEDURA SEMPLIFICATA PER LO "SPOSTAMENTO VIABILITÀ VICINALE AI FINI AGRICOLI" - COMUNE DI CUSAGO - FG. 18, MAPPALE 10, 75, 91. RICH.: DANTE IMMOBILIARE, VIA FERRARIS, - 20090 CUSAGO (MI).**

Documenti:  [Testo dell'Atto](#)

Annulla

Per poter visualizzare i files in formato .pdf è necessario avere installato il software Acrobat Reader (disponibile [qui](#)).

Per poter visualizzare i documenti firmati digitalmente è consigliato scaricare e installare il software DIKE (disponibile [qui](#)).

Portale Istituzionale

- [Chi Governa](#)
- [Conosci la Città Metropolitana](#)
- [Albo Pretorio On-Line](#)
- [Amministrazione trasparente](#)
- [Il Territorio e i Comuni](#)

Questo sito web utilizza i cookie al fine di migliorarne la fruibilità. Continuando ad usufruire di questo sito, l'utente acconsente ed accetta l'uso di cookie.

Per maggiori informazioni consulta la nostra [Cookie policy](#).





**Città
metropolitana
di Milano**

Area Pianificazione territoriale generale, delle reti infrastrutturali e servizi di trasporto pubblico
Settore Parco Agricolo Sud Milano

Autorizzazione Dirigenziale

Raccolta Generale n° 3208 del 08/05/2018

Prot. n 111628 del 08/05/2018

Fasc. n 7.4/2018/44

Oggetto: **Autorizzazione Paesaggistica con procedura Semplificata per lo “Spostamento viabilità vicinale ai fini agricoli” - Comune di Cusago - Fg. 18, mappale 10, 75, 91. Rich.: Dante Immobiliare, via Ferraris, - 20090 Cusago (MI).**

Il Direttore del Settore Parco Agricolo Sud Milano dott. Emilio De Vita

Premesso che ai sensi della Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", dal 1° gennaio 2015 la Città metropolitana è subentrata alla Provincia di Milano, succedendo ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi ed esercitandone le funzioni;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i. recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, e s.m.i., ed in particolare gli artt. 19 e 107;
Visti:

- lo Statuto della Città metropolitana approvato dalla Conferenza metropolitana dei Sindaci con delibera Rep. Gen. 2/2014, Atti 261846/1.10/2014/29 del 22 dicembre 2014, ed in particolare gli artt. 49 e 51 in materia di attribuzioni di competenze dei Dirigenti;

- gli artt. 43 e 44 del Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione del Consiglio metropolitano di Milano R.G. n. 35 del 23/05/2016 in materia di attribuzioni ai dirigenti ed individuazione degli atti di loro competenza;

- il Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso agli atti amministrativi vigente, approvato dal Consiglio metropolitano di Milano con deliberazione R.G. n. 6/2017 del 18/01/2017;

- l'art. 11, comma 5 del Regolamento sul sistema dei controlli interni dell'Ente, sul controllo di regolarità preventivo, approvato con Deliberazione del Consiglio metropolitano di Milano R.G. n. 5/2017 del 18/01/2017;

Attestato che sono stati effettuati gli adempimenti richiesti dalla Legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e dato atto che sono stati assolti i relativi adempimenti, così come recepiti nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Città metropolitana di Milano 2017/2019, approvato con Decreto del Sindaco metropolitano di Milano n. 24/2017 del 31/01/2017 e sono state osservate le Direttive interne nn. 1 e 2 Anticorruzione/2013 del Segretario Generale impartite a riguardo e norme correlate;

Visto il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio", e s.m.i., ed in particolare gli artt. 131 e ss;

Visto il D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31, “Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzata ria semplificata”;

Richiamata la L.R. 11 marzo 2005, n. 12 recante "Legge per il governo del territorio", e s.m.i., ed in particolare l'art. 80;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 7/818 del 03.08.2000 di approvazione del Piano Territoriale di

Coordinamento del Parco Agricolo Sud Milano, pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Lombardia (BURL) in data 21.09.2000;

Vista la D.G.R. 22 dicembre 2011, n. IX/2727 recante "Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici in attuazione della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 - Contestuale revoca della D.G.R. 2121/2006";

Visto il Piano Paesaggistico Regionale della Lombardia approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. VIII/951 del 19 gennaio 2010;

Visto il Regolamento per il rilascio delle Autorizzazioni paesaggistiche del Parco Agricolo Sud Milano approvato con Delibera del Consiglio Provinciale del 2 Febbraio 2006, n. 5/2006, successivamente modificato con Delibera del Consiglio Provinciale del 23/09/2010 Rep. Gen. n. 42/2010;

Visto il Decreto del Direttore Generale Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile della Regione Lombardia n. 4925 del 04/05/2017 recante "Terzo aggiornamento 2017 dell'elenco degli enti locali idonei all'esercizio delle funzioni paesaggistiche (L.R. 12/2005, art. 80)" pubblicato su BURL S.O. n. 19 del 8 maggio 2017;

Dato atto che ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. il Responsabile del procedimento è il Direttore del Settore Parco Agricolo Sud Milano e il tecnico istruttore è il funzionario arch. Antonio De Pandis.

Richiamati:

- il Decreto del Sindaco Metropolitano R.G. n. 282 del 16 novembre 2016 avente ad oggetto "Conferimento incarichi dirigenziali ai dirigenti a tempo indeterminato della Città Metropolitana di Milano";

- la deliberazione del Consiglio Metropolitano R.G. 59/2017 del 30/11/2017 atti nr. 270719/5.3/2017/6 ad oggetto: "Approvazione del bilancio di previsione 2017 e contestuale riequilibrio del bilancio ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. 18/08/2000 e dell'art. 18 del D.L. del 24 aprile 2017 n. 50";

- il Decreto del Sindaco metropolitano R.G. n. 334/2017 del 18/12/2017 avente ad oggetto "Approvazione del Piano esecutivo di gestione (Peg) 2017", in cui è previsto nell'ambito PG0905 (ST082) l'ob. n. 11523;

Considerato che la conferenza Stato - Città ed Autonomie Locali del 27/03/2018 non ha accolto la richiesta di differire ulteriormente il termine ultimo per l'approvazione del Bilancio di previsione 2018-2020 presentata da Anci e Upi, per cui tale termine è scaduto il 31.03.2018 ed entro tale data la Città metropolitana di Milano non ha approvato il Bilancio di previsione 2018-2020;

Dato atto quindi che, la mancata approvazione nei termini del Bilancio triennale 2018-2020 determina l'applicazione di quanto previsto al comma 2 dell'art. 163 del D.Lgs n. 267/2000 (gestione provvisoria);

Dato atto che il Richiedente ha provveduto al versamento dell'importo previsto per oneri istruttori;

Vista l'istanza di Autorizzazione Paesaggistica presentata in data 09/02/2018 prot. gen. 32879 dalla Società Dante Immobiliare S.r.l. con sede Legale nel Comune di Milano (MI), in via Francesco Petrarca n. 22, per lo "Spostamento viabilità vicinale ai fini agricoli", nel Comune di Cusago (MI), in un'area catastalmente individuata al Fg. 18, mappale 10, 75, 91;

Considerato che l'inizio del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 10 e 11 del D.P.R. n. 31/2017, è avvenuto in data 09/02/2018 con la presentazione dell'istanza di autorizzazione paesaggistica in procedura semplificata e che le opere sono ritenute di lieve entità in quanto elencate nell'Allegato B dello stesso decreto;

Accertato che le funzioni amministrative per l'autorizzazione paesaggistica alla realizzazione degli interventi suddetti rientrano fra quelle di competenza del Parco Agricolo Sud Milano, ai sensi dell'art. 80, comma 5, della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12;

Dato atto che l'intervento richiesto ricade nel Parco e come tale è assoggettato a tutela paesaggistica ai sensi degli artt. 142 e 136 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;

Visti gli elaborati prodotti a corredo dell'istanza;

Atteso che l'intervento consiste nello spostamento di viabilità vicinale ai fini agricoli.

Considerati, ai fini della compatibilità paesaggistica dell'intervento proposto, i seguenti elementi:

"Territori agricoli di cintura metropolitana" (art. 25 delle NTA), "Aree in abbandono usi impropri" e (art. 47 delle NTA) del P.T.C. del Parco approvato con D.G.R. n° 7/818 del 3 agosto 2000.

Considerato che al fine del completamento della fase pre-istruttoria, l'intervento è stato inserito all'ODG della seduta della Commissione per il Paesaggio del Parco del 27/02/2018 prot. gen. 48105/2018, la quale, nella seduta del 08/03/2018 prot. gen. 57549/2018, ha espresso il parere E3 di compatibilità paesaggistica favorevole con le seguenti prescrizioni:

- non sia prevista la posa dell'impianto di illuminazione e dei parapetti;
 - nella fascia tra il corso d'acqua e la nuova strada, come rappresentato in sezione, siano messe a dimora essenze arboreo-arbustive autoctone dell'elenco del Parco predisponendo uno specifico progetto di inserimento ambientale completo di rilievo delle essenze esistenti.
- il cui originale cartaceo è conservato presso gli Uffici del Parco;

Vista la relazione istruttoria predisposta dall'Arch. Antonio De Pandis in data 09/03/2018 prot. gen. 58741, in atti;

Considerato che la procedura per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica semplificata prevede l'acquisizione del parere vincolante da parte della competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Milano, da rendersi entro il termine di 20 giorni dalla ricezione dei relativi atti, ai sensi dell'art. 11, comma 5 del D.P.R. n. 31/2017;

Dato atto che la richiesta di parere da parte del Parco alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Milano, ai sensi del D.P.R. n. 31/2017, è avvenuta in data 12/03/2018, con la consegna della nota del 09/03/2018 prot. gen. n. 58757 comprensiva dell'istanza e degli elaborati connessi;

Dato atto che il sopra citato termine di 20 giorni previsto dall'art. 11 comma 5 del D.P.R. n. 31/2017, è risultato decorso in data 01/04/2018 senza che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Milano, che ha ricevuto gli atti in data 12/03/2018, abbia emesso il proprio parere e rilevato pertanto il silenzio assenso della Soprintendenza ai sensi dell'art 11 comma 9 del D.P.R. n. 31/2017;

Considerato che in data 03/04/2018 prot. gen. 81895, l'Ufficio ha richiesto la modifica del progetto secondo le prescrizioni previste dalla Commissione per il Paesaggio del Parco e che le modifiche richieste sono state apportate dalla proprietà, così come dimostrato dalla documentazione trasmessa al Parco in data 24/04/2018 prot. gen. 101773/18, composta da:

- Tav. 02 - Strada vicinale esistente - STATO DI FATTO - STATO DI PROGETTO;
- Tav. 04 - PLANIMETRIA - Stato di fatto - Stato comparativo - stato di progetto.

Ritenuto pertanto che le trasformazioni conseguenti alla realizzazione delle opere oggetto di autorizzazione paesaggistica non incidono in modo significativo sul contesto; in particolare, non si ritiene significativo l'impatto percettivo e sulle componenti ambientali;

Ritenuto, pertanto, di rilasciare il provvedimento di autorizzazione ex art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.;

A U T O R I Z Z A

ai sensi del D.P.R. n. 31/2017, dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. e comma 5 dell' art. 80 della L.R. n. 12/2005 e s.m.i., ai soli fini paesaggistici,

La Società Dante Immobiliare S.r.l. con sede Legale nel Comune di Milano (MI), in via Francesco Petrarca n. 22, per lo "Spostamento viabilità vicinale ai fini agricoli", nel Comune di Cusago (MI), in un'area catastalmente individuata al Fg. 18, mappale 10, 75, 91, come descritto in premessa ed indicato nei seguenti elaborati tecnici e progettuali, allegati al presente provvedimento quali parte integrante, di cui un originale cartaceo è conservato presso gli Uffici del Parco Agricolo Sud Milano, modificati a seguito del recepimento delle prescrizioni dettate dalla Commissione per il Paesaggio del Parco,

- Scheda per la presentazione della richiesta di autorizzazione paesaggistica per le opere il cui impatto paesaggistico è valutato mediante una documentazione semplificata (Prot. 32879 del 09/02/2018);
- Relazione Paesaggistica (Prot. 32879 del 09/02/2018);
- Tav. 01 - Estratti - PGT - PTC - CATASTALE - ORTOFOTO - AEROFOTOGRAFOMETRICO - CTR (Prot. 32879 del 09/02/2018);
- Tav. 02 - Strada vicinale esistente - STATO DI FATTO - STATO DI PROGETTO (Prot. 101773 del 24/04/2018);
- Tav. 03 - Strada vicinale esistente - STATO DI FATTO - rilievo fotografico (Prot. 32879 del 09/02/2018);
- Tav. 04 - PLANIMETRIA - Stato di fatto - Stato comparativo - stato di progetto (Prot. 101773 del 24/04/2018).

Si evidenzia che in base alla normativa vigente:

- il presente provvedimento costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli

legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio ai sensi dell'art. 146, comma 4, del D.Lgs. 42/2004, e concerne pertanto la sola compatibilità paesaggistica dell'intervento e non costituisce presunzione di legittimità del progetto sotto ogni altro profilo;

- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti, per quanto non previsto dal presente atto, e le verifiche di conformità a disposizioni vigenti oggetto di specifica disamina da parte degli Enti e degli Uffici competenti, in sede di rilascio dei rispettivi pareri e/o titoli abilitativi;

- il presente provvedimento è efficace per un periodo di cinque anni scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo in forza dell'art. 146, comma 4, del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.;

- il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre, ai sensi dell'art. 146, comma 4, così come modificato dalla legge del 29.07.2014, n. 106, dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato;

- ogni modifica al progetto approvato dovrà essere oggetto di una nuova autorizzazione paesaggistica e l'eventuale esecuzione di opere difformi comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente legislazione;

- L'Amministrazione Comunale di Cusago (MI), sul cui territorio ricade l'intervento, nell'ambito dei poteri previsti dall'art. 27 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, dovrà provvedere alla vigilanza sulla conformità delle opere a quanto autorizzato.

Ai sensi degli artt. 7 e 13 del D.Lgs. 196/03, i dati personali comunicati saranno oggetto da parte della Città metropolitana di Milano di gestione cartacea ed informatica e saranno utilizzati esclusivamente ai fini del presente provvedimento. Il Titolare del trattamento dei dati è la Città metropolitana di Milano nella persona del Sindaco metropolitano, il responsabile del trattamento dei dati personali ai fini della privacy è il Direttore del Settore Parco Agricolo Sud Milano;

Copia del presente provvedimento e dei relativi elaborati progettuali in formato cartaceo, è rilasciata a mano al richiedente ed è inviato per opportuna conoscenza al Comune interessato dalle opere. Il provvedimento è inoltre inviato, privo di elaborati tecnici comunque depositati per consultazione ed estrazione copia presso il Settore Parco Agricolo Sud Milano, tramite l'applicativo MAPEL, alla Regione Lombardia ed alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Milano;

Il presente provvedimento è trasmesso al Responsabile del Servizio Archivio e Protocollo per la pubblicazione all'Albo Pretorio online della Città metropolitana nei termini di legge; gli elaborati progettuali allegati costituenti parte integrante del presente provvedimento sono depositati agli atti presso il Settore Parco Agricolo Sud Milano;

Il presente provvedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza è classificato a rischio medio dall'art. 5 del PTPCT per cui verranno effettuati i controlli interni secondo quanto previsto dal PTPCT di Città Metropolitana di Milano 2018/2020 e dalle direttive interne;

Si attesta che il presente atto NON rientra fra quelli oggetto di pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi del D.lgs n. 33/2013 come modificato dal D.lgs. 97/2016;

Si informa, in base all'art. 3, comma 4, della L. n. 241 del 1990 e s.m.i., che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale secondo le modalità di cui alla Legge 1034/71 entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso (o altra forma di comunicazione che attesti comunque il ricevimento dell'atto) ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla suddetta data. Si applicano altresì le ulteriori statuizioni di cui all'art. 146, comma 12, del D.Lgs. 42/2004, e s.m.i.

Il Resp. del Procedimento: Dott. Emilio De Vita
Istruttoria eseguita da: Arch. Antonio De Pandis

Il Responsabile del Servizio Autorizzazioni
Paesaggistiche e Accertamenti
Arch. Carla Barone

IL DIRETTORE DEL SETTORE PARCO AGRICOLO SUD MILANO
Dott. Emilio De Vita

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate)